

DELIBERA N. 164/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA) PER
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 12, 19 e 26 aprile 2019 (rispettivamente prot.lli n. 164008, 175665 e 181736) e del 3 maggio seguente (prot. n. 190769), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Arzignano (Venezia) a seguito della segnalazione del sig. Michele Carlotto, consigliere comunale, pervenuta al Comitato regionale competente in data 10 aprile 2019 ed integrata il 18 aprile seguente, con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune per una serie di attività istituzionali e precisamente: le distribuzioni del giornalino *"InArzignano"* pubblicato nel mese di dicembre 2018 e in data 27 marzo 2019 e 10 aprile 2019, edizioni disponibili anche sul sito istituzionale del Comune di Arzignano e presenti - quale foto - nella pagina *facebook* di detto Comune, il video dal titolo *"Itinerari turistici - Arzignano"*, presente sempre sulla pagina *facebook* istituzionale, la *home page* del sito *"InArzignano news"* e la delibera della Giunta comunale n. 62 del 20 marzo 2019. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 19 aprile 2019, accertando che la distribuzione della pubblicazione di *"InArzignano"* del mese di dicembre 2018 e la delibera di Giunta comunale n. 62/2019 non ricadono nel divieto di comunicazione istituzionale e che nella *home page* del sito *"InArzignano news"* *"non appaiono comportamenti posti in violazione"*, ha ritenuto invece che le restanti attività segnalate non siano conformi al dettato dell'art. 9, e nella seduta del 24 aprile 2019 ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 24 aprile 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Arzignano dott. Giorgio Gentilin, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando, in sintesi, quanto segue:

- per quanto concerne la distribuzione del giornale *"InArzignano"* pubblicato in data 27 marzo e 10 aprile 2019, si rappresenta che *"La [...] Amministrazione comunale premette di avere sempre operato nel rispetto del divieto di svolgimento di attività di comunicazione istituzionale con inizio dalla data di convocazione dei comizi"*;
- la distribuzione del giornale n. 1/2019 è avvenuta in data 22 marzo 2019. La pubblicazione è avvenuta in data 27 marzo, antecedente quindi al giorno 11 aprile;
- il giornale *"InArzignano"* contiene solamente riferimenti a tematiche di rilievo locale e nessuno degli Amministratori è candidato alle prossime elezioni europee, per cui si ritiene di avere operato, anche per il n. 2/2019 della rivista nel rispetto del divieto valevole a decorrere dal 26 marzo scorso per le elezioni europee;
- il divieto è sempre stato inteso valere per ciascun tipo di elezione come si deduce dalla deliberazione n. 109/19/CONS [...] al punto 4 dell'art. 1 [e al] comma 9 dell'art. 7 [e all'] art. 28;
- per quanto riguarda: *«l'attuale presenza di una pagina internet del sito del Comune attraverso la quale è possibile accedere ai tre numeri della pubblicazione "InArzignano", l'attuale presenza di una pagina facebook del Comune riportante le foto, la copertina del giornale "InArzignano" del Dicembre 2018" e "l'attuale*

presenza di una pagina facebook del Comune riportante link ad un video (itinerari turistici - Arzignano) con intervista al Vice Sindaco» si precisa che:

- tutti i numeri di “InArzignano” sono stati pubblicati in data antecedente al giorno 11 aprile 2019;*
 - il Comune ha una propria pagina facebook nella quale sono sempre state pubblicate le news relative alle attività di maggior interesse per i cittadini, con interventi anche da parte degli Amministratori. Anche in questo caso, dopo il 10 aprile, tale mezzo non è più stato utilizzato;*
 - per quanto riguarda la presenza nella pagina facebook della copertina del numero di dicembre 2018 di “InArzignano”, si conferma che lo stesso è stato pubblicato in data 20 dicembre 2018 [...]; l’attuale posizione è frutto di un algoritmo di facebook che mette in maggiore evidenza i contenuti che ricevono più visualizzazioni degli altri post;*
- pertanto, il Comune, ritenendo di non aver violato l’art. 9, “chiede l’archiviazione della segnalazione”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale, previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e non oggetto di specifica regolamentazione, decorre a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e prosegue fino al 24 maggio 2019, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse*

pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Arzignano attraverso le pubblicazioni e distribuzioni oggetto di segnalazione - fatta eccezione per la pubblicazione dell'edizione della rivista *“InArzignano”* n. 4/2018 dal titolo *“Buon Natale e felice Anno Nuovo”*, sul sito istituzionale e sul profilo *facebook* del Comune, in quanto avvenuta in periodo non elettorale (25 dicembre 2018) - ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto, pur essendo antecedente alla convocazione dei comizi per le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, è successiva alla data di convocazioni dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e quindi riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE delle pubblicazioni della rivista *“InArzignano”* disponibili sul sito istituzionale del Comune di Arzignano, accedendo dalla *home page* ad un apposito *link*, edizioni n. 1/2019 dal titolo *“Una città per tutti”* (trentadue pagine) e n. 2/2019 dal titolo *“Rinasce Parco Bedeschi: un gioiello per la città”* (trentadue pagine), pubblicate rispettivamente dal Comune - come da dichiarazione del Sindaco - in data 27 marzo 2019 e 10 aprile 2019 e distribuite prima dell'inizio della campagna per il rinnovo del Comune, le quali recano il logo del Comune di Arzignano, le foto del Sindaco dott. Giorgio Gentili, degli assessori e dei consiglieri con commenti e riferimenti, anche enfatici, alle attività svolte e in corso di svolgimento da parte dell'Amministrazione, in particolare con espressioni del seguente tenore *“Ancora indecisi sul voto?”* contenute nell'edizione aprile 2019;

PRESA VISIONE del profilo *facebook* del Comune di Arzignano in cui risultano, tra le foto, le copertine della rivista *“InArzignano”* dell'edizione n. 1/2019, pubblicata in data 23 marzo 2019 e dell'edizione n. 2/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019 ed inoltre tra i video quello relativo ad *“Itinerari turistici: Arzignano, una città verde”* con l'intervista al Vice Sindaco Alessia Bevilacqua, candidato Sindaco, pubblicato in data 7 aprile 2019;

RILEVATO che l'edizione della rivista n. 2/2019 dal titolo *“Rinasce Parco Bedeschi: un gioiello per la città”* e contestata dal Comitato regionale competente, è

oggetto di notizia in data 10 aprile 2019 sul portale “*InArzignano news*”, dedicato ai comunicati e informazioni dell’amministrazione comunale per i cittadini, attraverso un *link* che rinvia, per la disponibilità del documento, al sito istituzionale del Comune;

RITENUTO che nell’ambito di applicazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 non rientri la delibera di Giunta comunale n. 62 del 20 marzo 2019, recante l’atto di adesione con copertura economica al progetto dell’emittente televisiva “*Rete Veneta*”, dal titolo “*Itinerari turistici*”, in quanto atto amministrativo, seppure anteriore alla decorrenza del divieto dal 25 marzo 2019;

RILEVATO che l’attività di comunicazione effettuata dal Comune di Arzignano attraverso la pubblicazione, sul sito istituzionale e con foto sul profilo *facebook* della rivista “*InArzignano*”, edizioni n. 1/2019 e n. 2/2019 - quest’ultima anche attraverso il *link* dal portale *InArzignano news* - e relativa distribuzione alla cittadinanza, nonché tramite l’intervista del Vice Sindaco nel video “*Itinerari turistici: Arzignano, una città verde*”, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto le edizioni n. 1/2019 e n. 2/2019 della rivista in questione riportano il logo del Comune di Arzignano, le foto del Sindaco dott. Giorgio Gentili, degli assessori e dei consiglieri e nel video viene intervistato il Vice Sindaco Alessia Bevilacqua, attualmente candidato Sindaco, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni per la presenza di commenti e riferimenti, anche enfatici, alle attività svolte e in corso di svolgimento da parte dell’Amministrazione, in particolare con espressioni del seguente tenore “*Ancora indecisi sul voto?*” contenute nell’edizione della rivista aprile 2019;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della pubblicazione e distribuzione di tali attività di comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell’Autorità, un comportamento conformativo dell’Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, della pubblicazione oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Arzignano di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata in costanza del divieto ex art. 9 della legge n. 28 del 2000 mediante la pubblicazione, sul sito istituzionale e con foto sul profilo *facebook* della rivista "*InArzignano*", edizioni n. 1/2019 e n. 2/2019 - quest'ultima anche attraverso il *link* dal portale "*Inarzignano news*" - e relativa distribuzione alla cittadinanza, nonché tramite l'intervista del Vice Sindaco nel video "*Itinerari turistici: Arzignano, una città verde*", sempre sul profilo *facebook*, recante il logo del Comune di Arzignano, le foto del Sindaco dott. Giorgio Gentili, degli assessori e dei consiglieri e la presenza del Vice Sindaco Alessia Bevilacqua, attualmente candidato Sindaco, intervistato, nonché la presenza di commenti e riferimenti, anche enfatici, alle attività svolte e in corso di svolgimento da parte dell'Amministrazione, in particolare con espressioni del seguente tenore "*Ancora indecisi sul voto?*" contenute nell'edizione della rivista aprile 2019. Inoltre, il Comune di Arzignano deve pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di dette comunicazioni a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Arzignano e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi